Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Legge sulla caccia, LCP)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …,
decreta:

I

La legge del 20 giugno 1986[1] sulla caccia è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

*In tutta la legge «*bandita di caccia*» è sostituito con «*zona di protezione per la fauna selvatica*».*

Art. 3 cpv. 1 e 2

[1] I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia, se necessario coordinandosi. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

[2] I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

Art. 4 Esame cantonale di caccia

[1] L'autorizzazione di caccia è rilasciata a chi ha superato un esame cantonale di caccia. L'esame di caccia comprende in particolare le seguenti materie:

a. protezione delle specie e degli spazi vitali;
b. protezione degli animali;
c. manipolazione delle armi, compresa la prova della precisione di tiro.

[2] I Cantoni riconoscono reciprocamente l'esame nelle materie di cui al capoverso 1. La Confederazione emana direttive concernenti tali materie.

[3] I Cantoni possono:

a. riconoscere esami di caccia esteri, a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti;
b. rilasciare a persone che si preparano all'esame un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o, q, cpv. 2, 3 e 5

[1] Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

...

b. cinghiale
dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione.

c. *Abrogato*

...

l. fagiano di monte maschio e pernice bianca
dal 1° dicembre al 15 ottobre

m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, gazza e ghiandaia
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole.

...

o. folaga e anatre selvatiche, eccetto la moretta tabaccata, l'oca selvatica, la tadorna, lo smergo, il cigno, l'anatra marmorizzata, l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il quattrocchi d'Islanda e il fistone turco
dal 1° febbraio al 31 agosto

RS .....
[1] RS **922.0**

...

q. cormorano
dal 1° marzo al 31 agosto

[2] *Abrogato*

[3] Le specie seguenti possono essere regolate tutto l'anno:

a. specie animali non indigene;

b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

[5] Dopo aver sentito l'UFAM, i Cantoni possono accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

Art. 7, rubrica nonché cpv. 2 e 3

Specie protette e regolazione degli effettivi di specie protette

[2] Dopo aver sentito l'UFAM, i Cantoni possono prevedere interventi in effettivi di specie animali protette per le quali il Consiglio federale ha consentito in linea di massima una regolazione. Tali interventi non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione interessata e devono essere necessari per:

a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie; oppure

b. la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l'uomo, che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

[3] Effettivi elevati delle seguenti specie protette possono essere regolati nei seguenti periodi:

a. stambecco
dal 15 agosto al 30 novembre

b. lupo
dal 3 gennaio al 31 marzo

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva possono abbattere in qualsiasi momento gli animali ammalati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 9 cpv. 1 lett. c^{bis}

[1] Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole:

...

c^{bis}. catturare, marcare, sottoporre a campionamento o uccidere per scopi scientifici animali di specie protette.

Art. 12 cpv. 2 e 4

[2] I Cantoni possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo concreto per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

[4] *Abrogato*

Art. 14 cpv. 4

[4] La Confederazione gestisce il centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca e della consulenza.

Art. 20 cpv. 2

[2] Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera e non può essere sospeso con la condizionale.

Art. 24 cpv. 2-4

[2] L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62*a* e 62*b* della legge del 21 marzo 1997[2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

[3] Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

[4] Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

[2] RS **172.010**

II

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.